



COMUNE DI CHIANCIANO TERME

PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTO  
PERSONE A FINI TURISTICI DA SVOLGERSI  
MEDIANTE TRENINO GOMMATO.**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 . Finalità e caratteristiche del servizio
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Itinerari consentiti e punti di ritrovo
- Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio ed oneri del titolare
- Art. 6 - Corrispettivo per il servizio
- Art. 7 – Requisiti soggettivi di ordine generale
- Art. 8 – Requisiti di ordine tecnico-professionale
- Art. 9 - Sospensione e revoca dell’ autorizzazione
- Art. 10 – Norme transitorie e finali

## Articolo 1 – OGGETTO

Oggetto del presente regolamento è la disciplina, sul territorio del Comune di Chianciano Terme, di un'attività di trasporto persone a mezzo trenino gommato con conducente a fini turistico – ricreativi secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04.07.2007 Prot. Div. 6 63717/23.40.08, nonché D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 47 comma 1 lett. n.), 59, 75 commi 2 e 3, 93, 100 e 116

Ai sensi della suddetta normativa, l'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune al quale spetta, tra l'altro, la verifica e l'approvazione del percorso. L'Autorizzazione è rilasciata dal Comandante Polizia Municipale, responsabile del procedimento.

La permanenza del regime autorizzatorio è da ricondurre a ragioni di tutela della sicurezza stradale (“Motivo imperativo di interesse generale” secondo l'art. 8 del D:lvo 59 del 26 marzo 2010 e successive modifiche, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno). Stante, inoltre, la scarsità delle risorse naturali disponibili – rappresentate dalle strade pubbliche in cui è possibile svolgere l'attività – e il possibile impatto di tali mezzi e attività di trasporto turistico sulla fluidità della circolazione stradale e sulla regolarità del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione Comunale ritiene, al momento, di consentire il servizio solo in via sperimentale rilasciando una sola autorizzazione con possibilità di revoca qualora l'attività creasse disagi per la circolazione stradale.

## Articolo 2 - FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

### **L'Amministrazione comunale rilascia una autorizzazione a seguito di avviso pubblico.**

Il servizio prevede l'attività di trasporto su strada di persone per finalità turistiche – ricreative con trenino gommato definito nel D.M. n. 55/2007 “Trenino turistico” e con le seguenti specifiche: veicolo atipico composto da un autoveicolo idoneo al traino **e fino ad un massimo di tre rimorchi** avente le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato A del sopra indicato D.M. n. 55/2007. L'attività può essere svolta esclusivamente sul territorio comunale di Chianciano Terme ( salvo successivi accordi e Convenzioni con Comuni limitrofi) lungo i percorsi individuati dall'Amministrazione Comunale e come tali autorizzati. La Ditta potrà altresì effettuare trasporti di persone con finalità turistico-ricreative da svolgersi negli orari liberi al fine di soddisfare ulteriori tipi di richiesta purchè a valenza culturale, storica, e per lo sviluppo del turismo enogastronomico. La cadenza e gli orari del servizio sono indicati approssimativamente come segue e potranno essere modificati con determinazione del Responsabile del Servizio in relazione alle risultanze della sperimentazione:

Orari punto di raccolta Piazza Indipendenza: tutti i giorni 9.30 – 10.30 – 11.30 – 16.00 – 17.00 – 18.00.

L'autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare. Non è ammessa la voltura dell'autorizzazione.

La circolazione del trenino turistico è subordinata alla successiva immatricolazione del veicolo ad uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.M. n. 55/2007 e dal punto 2.1 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 04.07.2007 prot. Div. 6 63717/23.40.08 (i trenini turistici possono essere immatricolati ad uso di terzi).

### **Articolo 3 – DURATA**

La durata del servizio è prevista indicativamente dalla settimana di Pasqua fino al 8 gennaio di ogni anno. E' possibile modificare, ridurre o differenziare i periodi sopra indicati con provvedimento del Responsabile del Servizio – Comandante Polizia Municipale, o della Giunta Comunale.

### **Articolo 4 – ITINERARI CONSENTITI E PUNTI DI RITROVO**

Il servizio si svilupperà nelle seguenti vie e Piazze cittadine:

**Andata:** Piazza Indipendenza – Viale G. Baccelli, Largo Iris Origo, Via delle Terme, Piazza Martiri Perugini, Viale Roma, Via B: Buozzi, Piazza Marconi, Via B: Buozzi, Piazza Italia, Viale della Libertà, Viale della Libertà interno parcheggio Sant'Elena, Via dello Stadio, Va della Pace, Viale Dante, Via A. Casini, Piazza Matteotti.

**Ritorno:** Piazza Matteotti, Via A. Casini, Viale Dante, Viale della Libertà, Viale della Libertà interno parcheggio Sant'Elena, Viale G. di Vittorio, Via Tevere, Via Volturno, via Adige, Viale G. di Vittorio, Viale Lombardia, Via della Pineta, Piazza Italia, Via B: Buozzi, Piazza Marconi, Via B. Buozzi, Piazza Italia, Viale Roma, Piazza Martiri Perugini, Via delle Terme, Largo Iris Origo, Viale G. Baccelli, Piazza Indipendenza.

Il percorso si sviluppa per circa Km 10,800 e potrà essere modificato con provvedimento del Responsabile del Servizio qualora vi siano problemi rilevanti per la circolazione stradale.

#### **Punti di ritrovo:**

Punti di Raccolta e Percorso Turistico Tradizionale	Distanza progressiva
1. Piazza Indipendenza	Km. 00.00
2. Largo Iris Origo	Mt. 600
3. Piazza Martiri Perugini	Km. 1
4. V.le Roma a salire ex fermata Tiemme	Km. 1.5
5. Piazza Marconi	Km. 2
6. Viale della Libertà zona ex Florida	Km. 2.8
7. Viale della Libertà accesso parcheggio Bus	Km. 3
8. Viale della Libertà interno parcheggio Sant'Elena	Km. 4.5
9. Via dello Stadio-Zona Fungo	Km. 5.2
10. Via Casini antistante Banca CRAS	Km. 5.7
11. Viale della Libertà interno parcheggio Sant'Elena	Km.6.7
12. Via Volturno	Km.7.2
13. Viale G. Di Vittorio area antistante ex Hotel Anna	Km.7.7
14. Viale Lombardia area antistante Chiesa S. Antonio	Km.8.2
15. Piazza Marconi	Km.8.9
16. Viale Roma area antistante Largo Siena	Km.9.4
17. Piazza Martiri Perugini	Km.9.7
18. Largo Iris Origo	Km.10.2
19. Piazza Indipendenza	Km.10.8

Velocità di percorrenza media circa 22 km. Orari per cui è previsto un tempo di percorrenza dell'intero tratto fino all'arrivo nel Centro Storico di circa 30 minuti e quindi circa 60 minuti per riarrivare in Piazza Indipendenza. Arrivo previsto nel Centro Storico ore 10.00 circa. E' garantita la possibilità di discesa e risalita nella corsa successiva senza oneri aggiuntivi, attraverso metodologie automatiche di controllo che saranno previste negli avvisi pubblici. In questo modo la visita al centro storico o in altra zona, potrà consentire oltre la conoscenza della parte storica della nostra Città, visita al Museo, visita negli stabilimenti termali ecc., anche degustazioni dei prodotti locali e acquisti presso le attività commerciali. Idonea segnaletica dovrà essere apposta a cura e spese del

titolare dell'autorizzazione concordando ubicazione e fattispecie con il Comando Polizia Municipale.

In caso di eventi o manifestazioni straordinarie, di interesse turistico – culturale, congressi e manifestazioni a rilevanza nazionale, ecc, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ed autorizzare modifiche o integrazioni dei percorsi sopra descritti sulla base delle esigenze di interesse pubblico che saranno rese ufficiali attraverso ordinanza ai sensi del D.Lvo 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, il percorso non potrà subire modifiche se non previa decisione dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta autorizzata potrà percorrere le strade all'interno del territorio comunale, negli orari liberi, purchè predisponga itinerari concordati con il Comando Polizia Municipale e che garantiscano comunque la corretta circolazione stradale.

## **Articolo 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED ONERI DEL TITOLARE**

Nell'espletamento del servizio, il titolare dell'autorizzazione si assume i seguenti oneri:

- a) – pulizia e manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza;
- b) – rispetto degli orari e dei percorsi;
- c) – adeguata informazione all'utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi;
- d) – regolarità e puntualità del servizio provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti e all'Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il titolare ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto.
- e) Il titolare dell'autorizzazione si impegna espressamente a:
  - 1 – svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro, ed attivare un servizio di gestione reclami degli utenti;
  - 2 – tenere a bordo del trenino copia dell'autorizzazione comunale comprensiva del percorso autorizzato ed ogni altro documento utile ai fini di un controllo;
  - 3 – effettuare servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di interesse cittadino, su richiesta dell'Amministrazione e secondo i percorsi indicati;
  - 4 – realizzare ed installare adeguata segnaletica stradale per l'identificazione dei punti di raccolta, preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale, previsti al precedente articolo 4;
  - 5 – svolgere il servizio almeno fino al termine indicato dall'Amministrazione Comunale nell'autorizzazione.

**Qualora il titolare dell'Autorizzazione, in via unilaterale, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, cessi il servizio, o modifiche gli orari ed i percorsi, sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 340 Codice Penale. Il titolare dell'Autorizzazione dovrà altresì corrispondere all'Amministrazione Comunale, quale penale per non aver rispettato gli impegni assunti in gara, la somma di € 50,00 per ogni giorno di omesso o diverso esercizio del servizio di trasporto di persone su trenino gommato, rispetto quanto indicato nell'autorizzazione e negli atti di gara. E' esclusa dall'applicazione della penale la diversa determinazione dei periodi e delle metodologie dei servizi, eventualmente concordata con l'Amministrazione comunale.**

**L'esatta ubicazione dei punti di raccolta e/o la modifica dei percorsi sopra indicati avverrà con il provvedimento autorizzatorio del servizio.**

## **Articolo 6 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO**

**Il Comune di Chianciano Terme può prevedere forme di cofinanziamento del servizio entro i limiti e le modalità previste dalla legge.**

La tariffa del servizio (o prezzo del biglietto) è decisa dall'operatore in regime di libero mercato e comunque non può essere superiore ad € 3.00 per il percorso sopra individuato. Tale cifra potrà essere modificata previa approvazione dell'Amministrazione Comunale. La tariffa per percorsi diversi per servizio in orario libero dovrà essere comunicata e concordata annualmente con l'Amministrazione Comunale in relazione anche ai servizi turistici erogati.

## **Articolo 7 – REQUISITI SOGGETTIVI DI ORDINE GENERALE.**

Possono svolgere il servizio di cui al presente regolamento le imprese o associazioni di imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano tra gli oggetti sociali lo svolgimento dell'attività di trasporto persone o autonoleggio con o senza conducente o trasporto turistico e ricreativo.

Inoltre l'impresa ed i soggetti che la rappresentano e la compongono non devono incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione indicate all'articolo 38 del D.lvo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e deve avere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

## **Articolo 8 – REQUISITI DI ORDINE TECNICO – PROFESSIONALE.**

Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese e che abbiano tra gli oggetti sociali lo svolgimento dell'attività di trasporto persone, autonoleggio con o senza conducente o trasporto turistico ricreativo in maniera prevalente.

Dovrà altresì essere in possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

1. Autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada ai sensi della Legge 448 del 20 dicembre 1991 "Regolamento di attuazione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 438 del 21 giugno 1989 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", nonché soggetto individuato quale gestore dei trasporti in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e di idoneità professionale .

2. Possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone Regolamento CE n.1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

La Ditta dovrà avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni del D.M. 55/2007 e relativi allegati, a titolo di: proprietà piena, di usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, etc secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada (punto 2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08);

Disponibilità di una rimessa per il ricovero del mezzo nei tempi di non funzionamento, in quanto lo stesso non potrà sostare sulla pubblica via;

Polizza assicurativa per R.C.A. e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore agli importi che saranno individuati con provvedimento del Comandante Polizia Municipale.

**Assenza di conflitti sia di natura civile che amministrativa con altra Pubblica Amministrazione nella gestione di un servizio analogo.**

## **Articolo 9 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i controlli e le ispezioni necessarie per verificare la regolarità e la correttezza del servizio prestato dal titolare dell'autorizzazione.

Qualora, nel corso dei controlli, emergano irregolarità nella gestione del servizio, inadempimento agli oneri e impegni derivanti dall'autorizzazione o un cattivo stato di manutenzione o decoro del veicolo, l'Amministrazione Comunale provvede a notificare le relative contestazioni al titolare dell'autorizzazione con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 assegnando, nel caso di irregolarità sanabile, un termine per adempiere.

Nel caso in cui il titolare non provveda a sanare le irregolarità entro il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'autorizzazione fino al corretto ripristino del servizio, previa avvio del procedimento e con le modalità previste della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione può essere revocata, previa avvio del procedimento e con le modalità previste della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che per sopravvenuto interesse pubblico, nel caso in cui:

- a) il titolare perda i requisiti di ordine generale e tecnico professionale richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) il titolare non rispetti i percorsi autorizzati o altri elementi del programma di esercizio o commetta altre gravi irregolarità nello svolgimento del servizio;
- c) il servizio sia svolto da soggetto diverso rispetto a quello autorizzato;
- d) il titolare risulti responsabile di reiterato inadempimento agli oneri e impegni derivanti dall'autorizzazione come risultante dalle contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- e) il titolare non attivi il servizio entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

In quest'ultimo caso, l'Amministrazione Comunale provvederà alla preventiva messa in mora del titolare dell'autorizzazione assegnando un termine finale entro il quale provvedere. Scaduto il termine finale l'autorizzazione sarà revocata.

In caso di revoca, il titolare non avrà diritto ad alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale potrà procedere al rilascio di nuova autorizzazione.

## **Articolo 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**L'Amministrazione Comunale può, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, debitamente motivate, far cessare il servizio, revocando senza alcun onere a suo carico, l'autorizzazione.**

**I requisiti e gli elementi di carattere tecnico e professionali potranno essere modificati con provvedimento del Comandante Polizia Municipale, previa approvazione della Giunta Comunale.**